

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI CANDIDATI IN SELEZIONI PER POSIZIONI DA RTD A – RISORSE PNRR¹

QUESITO

Si chiede un parere ufficiale dell'Ufficio Studi circa le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nell'ambito delle selezioni per le posizioni da Ricercatore a tempo determinato tipologia A da impiegare in specifici progetti finanziati mediante le risorse provenienti dal PNRR.

RISPOSTA AL QUESITO

Ripercorrendo il quadro normativo che definisce la figura del ricercatore, è la L. 240/2010², c.d. Legge Gelmini, che all'art. 24, comma 3, ha individuato alle lettere a) e b) due distinte categorie di contratti di ricerca a tempo determinato.

I contratti di cui alla lettera a) (identificati come di tipo A), sono i contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. I contratti di cui lettera b) (tipo B) sono quei contratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (Asn), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere.

Il medesimo articolo 24, inoltre, rimette agli Atenei la possibilità di definire all'interno di propri regolamenti le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche di selezione per l'individuazione dei destinatari dei posti di ricercatore attraverso la specifica del settore concorsuale e del profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino

² Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.*

disciplinari, informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale. All'interno però di questa chiara cornice normativa, in cui gli atenei si sono finora destreggiati, si inseriscono le recentissime misure del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)³, che prevede la realizzazione di progetti anche mediante l'impiego di ricercatori a tempo determinato. Questi ultimi, in particolare quelli di tipologia A, sono soggetti a diversa normazione, rispetto al tradizionale quadro presentato. Differenze sostanziali si rilevano non solo ad esempio nella durata e nell'attività ma in particolare nella finalità stessa: il ricercatore viene impiegato per portare a compimento il progetto posto alla base del finanziamento. Per tale ragione, ad esempio, viene meno l'impegno del ricercatore alla didattica. Gli Atenei si sono trovati dunque ad utilizzare criteri stabiliti dalla Legge Gelmini⁴ in un contesto diverso, suscitando così dubbi interpretativi e procedurali di non poco conto, con particolare riferimento all'accertamento da parte delle Commissioni giudicatrici della coerenza dei titoli e del curriculum vitae all'attività di ricerca che andrà a svolgere⁵.

Per fare chiarezza, viene in ausilio il comma 6⁶ dell'art. 18 della richiamata Legge Gelmini che non distingue le figure alle quali si rivolge, siano essi docenti o ricercatori, ma tratta esclusivamente dell'importanza del bando, nel caso in cui i progetti siano finanziati e richiedano condizioni particolari di attuazione. Ecco il motivo per cui il bando, ponendosi come *lex specialis*, può normare ed individuare i criteri che più ritiene opportuni per raggiungere gli obiettivi del progetto di ricerca. Occorre considerare infatti che vi è una dualità di interessi: non soltanto quelli degli atenei che non vogliono perdere le risorse economiche ma anche quelli dell'UE che punta alla collaborazione dei migliori ricercatori al fine di concorrere alla crescita della competitività e della conoscenza. Il bando, pertanto, può individuare modalità e criteri anche con riferimento alla coerenza del curriculum vitae e dei titoli posseduti rispetto al progetto che dovrà essere implementato e tutto questo perché gli obiettivi da raggiungere sono importanti e devono essere realizzati.

Avendo il Pnrr tracciato la strada e dettato le condizioni per l'ammissibilità al finanziamento, non è pensabile ancorare le selezioni pubbliche di ricercatori a tempo determinato di tipologia A alle modalità utilizzate ordinariamente. Il riferimento alla coerenza del settore scientifico disciplinare risulta essere riduttivo e non propriamente completo.

³ Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU. Le Missioni si articolano in Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme.

⁴ Che essenzialmente si rivolgeva alla necessità interna delle università.

⁵ L'art. 24 Legge Gelmini indica di applicare solamente i criteri generali del settore concorsuale o di uno o più settori scientifico-disciplinari individuati.

⁶ Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altra istituzione straniera, internazionale, sovranazionale, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dal Bando.

I regolamenti interni hanno la propria ragion d'essere nella Legge Gelmini ante Pnrr e non per questo devono essere modificati. Avendo il Pnrr un inizio ed una fine definiti, esso si colloca all'interno di un tempo stabilito che detta condizioni e modus operandi per raggiungere il filone di finanziamento.

Si ritiene inoltre non necessaria una modifica regolamentare ma la semplice previsione dei criteri e modalità di valutazione all'interno del bando stesso con espresso riferimento alla normativa poc'anzi richiamata che basta a giustificare un qualsiasi intervento in tal senso. In questo quadro appare utile una recente pronuncia del Consiglio di Stato la n.150 del 2022 il commento è disponibile all'interno della specifica sezione commenti dell'Ufficio Studi del Codau dove si afferma, tra l'altro, che le "commissioni giudicatrici tengono altresì conto dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando" evidenziando ancora una volta la configurazione di *lex specialis*.